

SETTORE AFFARI GENERALI

ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di arredi per le strutture scolastiche dell'Unione delle Terre d'Argine. CUP G99125000340004

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi per le seguenti strutture scolastiche aventi sede nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine:

- * Allestimento della biblioteca scolastica e sala lettura della scuola Primaria Gasparotto di Fossoli di Carpi;
- * Allestimento di una nuova sezione di Nido d'Infanzia presso l'attuale Scuola d'Infanzia Peter Pan di Carpi;
- * Sostituzione di alcuni elementi di arredo presso il Nido d'Infanzia Arcobaleno di Soliera;

La fornitura deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, di cui all' Allegato 1 del Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 23.06.2022.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- * Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- * Responsabile unico di progetto: Dott.ssa Bottazzi Simona
- * punto istruttore è dott.ssa Chiara Casari che è possibile contattare al n. tel. 059/649032, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- * Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'art 2 allegato 1.01 del D.lg.s 36/2024 il CCNL di riferimento individuato è il seguente Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione Impianti (codice CNEL C011);

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. **CPV - 39160000-1 - Arredo scolastico** inserito nell'Allegato n. 3 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici "ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI" della categoria merceologica 6: Arredi scolastici-MEPA.

Art. 2 – Tempi e luoghi di consegna

L'affidatario deve provvedere alla fornitura e montaggio degli arredi oggetto del presente appalto in un'unica soluzione nel periodo tra il 18 Agosto 2025 e il 29 Agosto 2025.

La consegna deve essere nei termini e modalità descritte nel presente Capitolato, e la data di consegna deve essere concordata preventivamente con l'Amministrazione.

Eventuali modifiche rispetto ai tempi di consegna dovranno essere autorizzate dal RUP.

Luoghi di consegna:

Scuola Primaria Gasparotto in Via Cacciatore 10, 41012 – Carpi (MO) per allestimento della nuova biblioteca e sala lettura;

Nido d'Infanzia Peter Pan in Via Don Davide Albertario, 46 Carpi (MO) per l'allestimento di una nuova sezione del Nido d'Infanzia;
Nido d'Infanzia Arcobaleno in Via Donatori di Sangue, 45, Soliera per il rinnovo di alcuni elementi di arredo e per una migliore gestione degli spazi a disposizione;
Gli elementi di arredo destinati ad ogni struttura sono elencati nell'allegato A – Computo Metrico, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni

L'importo della fornitura, comprensivo di trasporto e montaggio, oggetto di appalto è di complessivi 29.479,05 € iva di legge esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza per interferenze e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione al periodo previsto per la consegna e posa.

Gli oneri derivanti da eventuali interferenze verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti. È fatto comunque onere alla ditta incaricata di valutare le eventuali interferenze, secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

L'Amministrazione si riserva di richiedere ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, modifiche nel limite del 20% dell'importo contrattuale per un importo stimato in Euro 5.895,81 (IVA 22% esclusa), così come previsto al successivo art. 10 del presente capitolato, entro il termine di scadenza dell'appalto

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 3 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica 6 Arredi scolastici-MEPA.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto

- il presente capitolato speciale di appalto;
- il computo metrico estimativo con il relativo elenco prezzi degli elementi di arredo;
- gli elaborati di progetto per la biblioteca e Sala Lettura della Sc. Gasparotto;

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è la fornitura di arredi per le seguenti strutture scolastiche aventi sede nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine:

- Allestimento della biblioteca scolastica e sala lettura della scuola Primaria Gasparotto di Fossoli di Carpi;
- Allestimento di una nuova sezione di Nido d'Infanzia presso l'attuale Scuola d'Infanzia Peter Pan di Carpi;
- Sostituzione di alcuni elementi di arredo presso il Nido d'Infanzia Arcobaleno di Soliera;

L'arredo nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell'arredo nel tempo.

Il contratto comprende ogni fornitura di materiale, che dovrà essere consegnato perfettamente ultimato e funzionante, nonché la manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione degli arredi che lo prevedono.

Sono altresì compresi nell'appalto tutti gli oneri:

- di imballaggio, di trasporto fino a destinazione e scarico;
- di montaggio secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato;
- di trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta;

di fissaggio in sicurezza di tutti gli arredi che potrebbero presentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei bambini e del personale scolastico secondo le indicazioni del RUP.

Eventuali problematiche di fissaggio e montaggio degli arredi e loro complementi, devono essere comunicate esclusivamente al RUP.

Il dettaglio dei beni, la tipologia di arredi e dei complementi, nonché i prezzi di riferimento per ciascun articolo oggetto della presente fornitura sono riportati nell'**allegato A – Computo metrico** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

La fornitura deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni, di cui all' Allegato 1 del Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 23.06.2022.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> .

I prodotti dovranno essere di elevata qualità, ed essere in tutto conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, possedere il marchio CE e la certificazione di non tossicità dei materiali utilizzati. I prodotti dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche fornite in sede di offerta.

Nel computo metrico sono dettagliati gli articoli e le loro caratteristiche minime, fatta salva la possibilità di accettare articoli con caratteristiche simili, senza aggravio di costi a carico dell'Amministrazione e sempre che le alternative proposte siano ritenute funzionali all'esigenze dell'Amministrazione.

Gli arredi e le attrezzature proposti dovranno essere certificati in merito a test per la sicurezza, la resistenza e l'atossicità presso laboratori riconosciuti e autorizzati che ne certificano la qualità.

La fabbricazione dei prodotti dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle normative vigenti: vernici e coloranti atossici, contenuto di formaldeide classe E1, laminati ignifughi in Classe 1 e arredi morbidi in Classe 1IM. L'azienda dovrà sottoporre i propri prodotti a test per la sicurezza, la resistenza, la tossicità presso laboratori riconosciuti e autorizzati.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione richiederà idonea certificazione dei prodotti proposti.

Tutto il materiale dovrà essere accompagnato da relativo Documento di trasporto (DDT), emesso dal mittente al momento della spedizione.

Unitamente al materiale, dovrà essere consegnata la relativa attestazione di conformità e di rispetto dei requisiti tecnici minimi e delle quantità evidenziati nell'elaborato Computo metrico estimativo (*Allegato A*).

Il materiale si intende consegnato integro e privo di difetti, provvisto di imballo non alterato in alcun modo.

In caso di difetti accertati al momento dell'installazione/consegna, gli articoli dovranno essere sostituiti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di accettare o meno il materiale, previo controllo dello stato di integrità dei prodotti e degli imballaggi.

Il RUP ha comunque la facoltà di effettuare prove e verifiche di conformità preventive prima della attestazione di regolare esecuzione finale.

Art. 7 - Garanzia post vendita

L'appaltatore deve garantire il perfetto funzionamento dei prodotti oggetto della fornitura ed il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti, esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'eventuale inadempimento agli obblighi di garanzia post vendita, l'Appaltatore costituirà un deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, in forma di cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità di cui all'art 117 del codice dei contratti per la durata di anni cinque decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 10 - Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicato, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al RUP. La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) gg dal ricevimento della richiesta.

Art. 13- Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

Art. 14 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

ritardo nella consegna della fornitura: si applica una penale del 0,7 per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto alla scadenza di cui all'art. 2 del presente capitolato;

ritardo nella sostituzione parti difettose: si applica una penale del 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto alla scadenza di cui all'art. 6 del presente capitolato;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 15 - Risoluzione

Il contratto è risolto di diritto:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023;
- b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, c. 3). In tale ipotesi viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
- c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Per l'ipotesi di cui al precedente comma, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art.16 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 19 – Pagamento delle fatture

Le fatture emesse a seguito del certificato di regolare esecuzione firmato dal RUP saranno 3:

- N. 1 fattura per l'allestimento della Biblioteca presso la Scuola Gasparotto
- N. 1 fattura per il Nido Arcobaleno;
- N. 1 fattura per il Nido Peter Pan;

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFA4B7.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al certificato di regolare esecuzione, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo l'emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 - Revisione prezzi

Trattandosi di appalto avente ad oggetto la fornitura di beni ad esecuzione istantanea, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'allegato II -2 bis del D.lg.s 36/2023, non si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lg.s 36/2023.

Art. 21 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 22 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 23- Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 24 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 25 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) è l'ing. Maurizio Pastore contattabile all'indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@terredargine.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la gestione del contratto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.